



## LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"

Piazza S. Francesco, 1 – 84122 SALERNO - Tel. 089225424 - fax: 089225598

c.c.p. 17126848 - c.f. 80022120655 - autonomia SA1X.16

email: [SAPC12000X@istruzione.it](mailto:SAPC12000X@istruzione.it); pec: [SAPC12000X@pec.istruzione.it](mailto:SAPC12000X@pec.istruzione.it)

sito web: <http://www.liceotassosalerno.gov.it>

Prot. n. 371/01-05

Salerno, li 02 febbraio 2016

Ai Docenti  
Agli Studenti ed alle loro Famiglie  
Ai Collaboratori del Dirigente  
Al DSGA ed al Personale ATA  
Alle RSU  
Albo  
Atti

Oggetto: **legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016 (ddl Green economy), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e nuove disposizioni**

Da oggi, martedì 2 febbraio 2016, entreranno in vigore le nuove norme previste dal decreto legislativo tabacchi che recepisce la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e introduce norme più severe per i fumatori di sigarette. Tra le misure, varate con l'obiettivo di determinare una stretta sul fumo e, soprattutto, di **dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio**, vi è il divieto di fumare all'aperto nei pressi di scuole, ospedali, università nonché la comminazione di multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette. Inoltre, nel ddl sulla Green economy, all'articolo 40 sui «Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni» si legge che «*E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi*».

Si rammenta che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, già statuisce testualmente, all' **Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)**, quanto segue:

1. *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*

2. *E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*

3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

**Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:**

**di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto;**

**di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.**

I docenti coordinatori di classe daranno lettura agli studenti del contenuto della presente.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge e delle presenti disposizioni.

Si rammenta agli studenti che:

durante le ore di lezione è non consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità;

La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, ai sensi e per gli effetti del regolamento di Istituto.

Si confida nell'elevato senso di responsabilità di tutti i membri di questa comunità scolastica.

il dirigente scolastico  
prof.ssa Carmela Santarcangelo